



COMUNE DI ZERO BRANCO

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 2.4.2001 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI C.C. N. 42 DEL 21.12.2011, N. 44
DEL 30.09.2014, N. 7 DEL 19.02.2015 E N. 2 DEL 06.02.2017.**

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo Unico - Disposizioni Generali

ART. 1 - REGOLAMENTO – FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale. Esso é adottato in applicazione della Legge nonché dello statuto comunale.
2. Quando si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione é adottata dal Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

ART. 2 - DIFFUSIONE

1. Copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle sedute, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri Comunali e dev'essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali neoeletti, nella prima seduta del Consiglio Comunale.

TITOLO 2 - CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

ART. 3 - RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri Comunali attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, come pure la loro convalida, la decadenza e la rimozione dalla carica.

Capo II - Diritti

ART. 4 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. Oltre ai casi previsti dalla Legge i Consiglieri Comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere Comunale proponente, é inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e ne informa la Giunta Comunale. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata

dall'istruttoria amministrativa, qualora l'oggetto esiga il parere consultivo di qualche Commissione comunale, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione comunale competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere entro 30 (trenta) giorni. Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio Comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere Comunale proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere Comunale proponente.

3. Il Consigliere Comunale interessato ha diritto, nella prima seduta successiva al diniego dell'accoglimento della sua proposta, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio Comunale che si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva seduta, osservati i termini di legge. Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve farne richiesta scritta al Sindaco, almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seduta, ed il Sindaco deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
4. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza e, qualora stabilisce che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.

ART. 5 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, MOZIONI, RISOLUZIONI ED ORDINE DEL GIORNO.

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le interrogazioni e le mozioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Le risoluzioni e gli ordini del giorno che sono sempre presentati per iscritto, possono essere presentati anche durante le sedute.

INTERROGAZIONE - CONTENUTO E DISCUSSIONE.

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta Comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. L'interrogazione dev'essere sempre formulata per iscritto in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Qualora l'interrogante intenda avere risposta in Consiglio Comunale, deve esplicitamente precisarlo nell'interrogazione; in caso contrario il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, gli risponderà entro trenta giorni dal ricevimento.
3. L'interrogazione per la quale è richiesta risposta in Consiglio Comunale dev'essere presentata in tempo utile affinché il Sindaco la possa inserire,

- entro venti giorni dalla sua presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato o da convocare.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione di quelle presenti nei termini ordinari. Il Consigliere Comunale interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio Comunale. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.
 5. Qualora il Sindaco ritenga che l'interrogazione sia improponibile riguardo al contenuto od ai termini in cui é formulata, sottopone la medesima alla valutazione della Conferenza dei Capigruppo.
 6. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle sedute straordinarie, nella parte iniziale o nella parte conclusiva della seduta pubblica. Se il Consigliere comunale interrogante non é presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa viene rinviata.
 7. L'interrogazione é letta dal Presidente. Conclusa la lettura, il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi.
 8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere comunale interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere comunale può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco e dell'Assessore delegato per materia.
 9. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri comunali il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
 10. Quando il Consigliere comunale interrogante non sia soddisfatto della risposta avuta comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata anche da altro Consigliere comunale.
 11. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
 12. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
 13. Trascorsa un'ora dall'inizio e dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente ha la facoltà di disporre che si concluda la discussione di quella che é a quel momento in esame e di rinviare le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
 14. Nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, i Regolamenti comunali, non é di regola iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

MOZIONE - CONTENUTO

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito

politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi. La mozione si conclude con una risoluzione ed é sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che s'intende promuovere dai Consiglieri Comunali in merito a particolari decisioni, atteggiamenti e posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.
3. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere Comunale proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale che sarà convocata dopo la loro presentazione.
4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento. La discussione delle mozioni é regolata dalle norme che disciplinano la discussione degli ordinari argomenti all'ordine del giorno.

RISOLUZIONI

1. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed ogni Consigliere Comunale possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti od a definire indirizzi del Consiglio Comunale su specifici argomenti connessi con un argomento in trattazione. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale a comportarsi conseguentemente.

ORDINE DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.

ART. 6 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

1. I Consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.
2. L'esercizio di cui al comma 1' é effettuato dai Consiglieri Comunali richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni od altri organismi.
3. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 7 - DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI.

1. Il rilascio ai Consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato di copia degli atti e dei documenti dell'Amministrazione Comunale dalla stessa stabilmente detenuti avviene con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 8 - DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ

1. La legge disciplina le modalità di esercizio del diritto dei Consiglieri Comunali di chiedere che determinate deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo o del Difensore Civico, indicando le norme violate.
2. All'inizio della seduta del Consiglio Comunale, ancorché l'argomento non sia iscritto all'ordine del giorno, uno o più Consiglieri possono proporre che il Consiglio stesso deliberi di sottoporre al controllo preventivo di legittimità deliberazioni della Giunta Comunale, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalità e per le quali non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. La richiesta dev'essere motivata e sulla stessa è consentito un intervento per ciascun gruppo, per dichiarazione di voto.
3. Il Sindaco comunica con lettera ai Consiglieri Comunali di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.
4. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio Comunale delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal comitato Regionale di Controllo.

ART. 9 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità' ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Capo III - Nomine e designazioni

ART. 10 - NOMINE E DESIGNAZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi dev'essere sempre nominato o designato dal Consiglio comunale.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

4. A condizione che non sia diversamente stabilito da norme di Legge, di Regolamento o Statuto dell'Ente, organo o commissione, per la votazione ciascun Consigliere dispone di tanti voti quanti sono i membri da eleggere. In ogni caso dovrà essere garantita la presenza di almeno un membro fra quelli designati dalla minoranza.
5. Qualora il numero dei candidati da eleggere sia pari a quello dei consiglieri designati dai diversi gruppi consiliari, la votazione potrà avvenire a scrutinio palese previo consenso unanime del Consiglio.

ART. 11 - DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può delegare l'esercizio delle funzioni relative ai servizi di competenza statale indicati agli articoli 14 e 54, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ad un Consigliere comunale.
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dell'incarico da parte del delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.
4. La delega può essere limitata al compimento di un atto determinato e prevedere un termine di scadenza.
5. La delega può riguardare anche la qualità del Sindaco di membro diretto in seno ad organismi di Consorzi, Società, Istituzioni, Aziende Speciali.

Capo IV - Presidente

ART. 12 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Sindaco é il Presidente delle sedute del Consiglio comunale.
2. Al Presidente, oltre ai poteri di cui agli articoli che seguono competono le seguenti prerogative e poteri.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
4. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.
6. Nei confronti del pubblico il Presidente può:
 - disporre l'allontanamento dalla sala nei confronti di coloro che rechino turbamento alla normale prosecuzione dei lavori,
 - sentita la Conferenza dei Capigruppo disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse o sospendere la seduta per gravi motivi di ordine pubblico,
7. Nei confronti dei Consiglieri il Presidente può richiamare coloro che nei propri interventi:

- facciano riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno,
 - non siano contenuti entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto,
 - offendano l'onorabilità di persone.
8. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere Comunale nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere Comunale contesta la decisione, il Consiglio Comunale, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
 9. Per l'osservanza dei propri ordini verbali il Presidente potrà avvalersi del personale di Vigilanza, se presente in aula, o della Forza Pubblica.
 10. Autorizza la registrazione televisiva o radiofonica della seduta da parte dei Consiglieri o del pubblico.
 11. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli Consiglieri comunali ed ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le sedute. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini o disporre la rimozione di cartelli, striscioni o quanto altro non autorizzato.

Capo V - Gruppi Consiliari

ART. 13 - COSTITUZIONE

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio comunale neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario comunale le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere comunale di quel gruppo che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale ed a parità di cifra individuale il più anziano di età.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Della costituzione come gruppo autonomo dev'essere data comunicazione per iscritto al Sindaco.
6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, dev'essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'articolo 125 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Capigruppo sono costituiti in Conferenza permanente e sono organo consultivo del Sindaco e della Giunta comunale nell'esercizio delle loro funzioni concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio comunale dal Sindaco.
4. La Conferenza dei Capigruppo é convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto se richiesto dal Presidente ed assistono gli assessori e i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
5. La Conferenza é inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due Capigruppo.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere comunale del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

ART. 15 - FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI

1. La Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, anche mettendo a disposizione apposito locale.
2. Le modalità di utilizzo di detto spazio sono stabilite dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capogruppo.

Capo VI - Consiglieri Comunali scrutatori

ART. 16 - DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1. Prima di dare corso a votazioni a scrutinio segreto il Presidente designa tre Consiglieri comunali, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in sala, é sempre rappresentata fra gli scrutatori almeno con un proprio Consigliere comunale. La designazione viene fatta dal Presidente e viene posta in votazione solamente quando lo richieda uno o più Consiglieri comunali.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Sede delle sedute

ART. 17 - SEDE DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola presso l'apposita sala sita nella sede comunale.

2. Nella sala consiliare, uno spazio apposito é riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglio modo, i lavori del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio Comunale sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio Comunale dev'essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Nel giorno in cui si tiene la seduta, all'esterno della sede municipale sono esposte la bandiera Nazionale, quella della Comunità Economica Europea e quella della Regione Veneto.

Capo II - Convocazione

ART. 18 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale é disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di seduta, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta. Quando é previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale é convocato di regola in seduta ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio comunale di previsione e del conto consuntivo e dei Regolamenti.
5. Il Consiglio Comunale é convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.
6. Nell'avviso dev'essere anche precisato se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione e devono essere indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 19 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITÀ

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno, dev'essere consegnato al domicilio del Consigliere Comunale, a mezzo del messo comunale nel rispetto delle modalità di notificazione stabilite dalla Legge.
2. L'avviso può essere consegnato anche a persone conviventi e familiari del consigliere il quale deve eleggere domicilio nel Comune di Zero Branco immediatamente dopo la prima seduta del Consiglio.

3. L'avviso, previa autorizzazione scritta dell'interessato consegnata all'ufficio di segreteria del Comune, può essere trasmesso anche attraverso posta elettronica alla casella di posta elettronica, anche certificata, indicata per iscritto dal consigliere (o altro mezzo informatico o telematico che consenta tracciatura di inoltro e ricezione).

ART. 20 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI

1. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie dev'essere consegnato ai Consiglieri Comunali almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno sei giorni prima di quello stabilito per la seduta.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso dev'essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.
5. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso dev'essere consegnato almeno un giorno prima di quello stabilito per la seduta.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie o straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri Comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al precedente comma 4 e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma 6 possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio Comunale stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri Comunali assenti al momento in cui questo è stato deciso.
8. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra seduta non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio Comunale al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare l'avviso del rinvio ai soli Consiglieri Comunali assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente dà espresso avviso di ciò ai Consiglieri Comunali presenti e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri Comunali che erano presenti, verrà registrata a verbale. Ai Consiglieri Comunali assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno ventiquattro ore d'anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere Comunale interessato partecipa alla seduta del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

ART. 21 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie é pubblicato all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici negli stessi termini di cui all'art. 23 del presente regolamento
3. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Difensore Civico;
 - agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento, qualora vi siano argomenti dai medesimi richiesti.

Capo III - Ordinamento delle sedute

ART. 22 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale entro gli stessi termini previsti per la notifica dell'avviso di convocazione ai Consiglieri per le sedute ordinarie e urgenti e tre giorni prima di quello fissato per il Consiglio per le sedute straordinarie senza computare il sabato.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale se non é stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, comunque entro il tempo sufficientemente necessario affinché gli organi burocratici del Comune possano esprimere i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e se non é stata corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della seduta e ciascun Consigliere Comunale può consultarli.

ART. 23 - VALIDITA' SEDUTE DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

1. Sono sedute di seconda convocazione le sedute convocate a seguito di una precedente andata deserta.
2. All'ordine del giorno delle sedute di seconda convocazione non possono essere iscritti argomenti diversi da quelli delle seduta di prima convocazione.
3. In caso contrario si applicherà la disciplina previste per la convocazione in seduta ordinaria, straordinaria o urgente.
4. L'invito alla seduta di seconda convocazione deve essere spedito a tutti i Consiglieri.
5. Tutte le sedute sono ritenute valide se sono presenti almeno sei dei Consiglieri assegnati per legge all'ente (quorum strutturale).
6. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
7. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in sala del numero dei Consiglieri Comunali richiesto per la legalità della seduta.
8. I Consiglieri Comunali che entrano o che si assentano dalla sala dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore

a quello previsto dal precedente comma 1, prima della votazione avverte il Presidente, il quale può richiamare in sala i Consiglieri Comunali momentaneamente assentatisi.

9. La verifica del numero dei presenti può essere richiesta da qualsiasi Consigliere Comunale anche durante la discussione di un argomento. Nel caso risulti che il numero dei Consiglieri Comunali sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove dalla stessa risulti che il numero dei presenti é inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri Comunali presenti al momento della chiusura della seduta.
10. I Consiglieri Comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

ART. 24 - AMMISSIONI DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN SALA

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta Comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri Comunali, può invitare nella sala i funzionari comunali affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le illustrazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti loro rivolti dal Presidente o dai Consiglieri Comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se richiesti.

Capo IV Ordine dei lavori

ART. 25 - COMUNICAZIONI E COMMEMORAZIONI

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale sull'attività dell'Amministrazione Comunale e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. In tale momento possono essere celebrati eventi, possono essere commemorate persone o possono aver luogo manifestazioni di sentimenti del Consiglio Comunale di interesse locale e generale.
2. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere Comunale per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 26 - DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta

- di un Consigliere Comunale, qualora non ci siano opposizioni. In caso di opposizioni, il Consiglio Comunale decide a maggioranza di voti, senza discussione.
2. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
 3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
 4. I Consiglieri Comunali che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito sull'argomento all'esame od al termine dell'intervento di un collega.
 5. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri Comunali. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere Comunale iscritto a parlare.
 6. Solo al Presidente è permesso d'interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
 7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere Comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
 8. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto l'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri Comunali che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri Comunali alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
 9. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capigruppo, od il Consigliere Comunale dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte; la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
 10. Gli altri Consiglieri Comunali possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di cinque minuti ciascuno.
 11. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
 12. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
 13. Trascorsa un'ora dall'inizio della discussione di un singolo argomento il Presidente può disporre che da quel momento in poi i tempi per la prosecuzione di tale discussione, siano ridotti della metà.
 14. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri Comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
 15. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere Comunale per ogni gruppo per la durata non superiore a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri Comunali di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata del Capogruppo o da un Consigliere Comunale a nome del suo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

16. I Consiglieri Comunali, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri Comunali siano tenuti, per legge o per statuto ad astenersi.
17. Termini di tempo più ampi di quelli previsti dai commi precedenti possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. Di essi dev'essere dato avviso al Consiglio Comunale all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 27 - EMENDAMENTI

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti devono essere presentati di norma per iscritto al Presidente, prima che inizi l'illustrazione dell'argomento. In tal caso il proponente prima della votazione potrà illustrarlo per non oltre cinque minuti. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario. Ciascun Consigliere Comunale può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino alla chiusura della discussione. Da quel momento non sono più consentiti interventi. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere Comunale.
3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Il Presidente può porre ai voti la approvazione della proposta così come risulterebbe a seguito della approvazione di uno o più degli emendamenti presentati. La approvazione di detta proposta rende inutile la votazione sugli emendamenti non inseriti nella stessa.
5. Qualora gli emendamenti siano tali da rendere necessaria l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e, sottoposti a votazione, siano stati approvati dal Consiglio, la proposta viene rimandata ad altra successiva.

ART. 28 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri Comunali, un Consigliere Comunale per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive viene aperta, con le modalità di cui al precedente comma 3, un'unica discussione.

ART. 29 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere Comunale che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri Comunali che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere Comunale sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio Comunale, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio Comunale prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

ART. 30 - TERMINE DELLA SEDUTA.

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute é stabilita dal Presidente.
2. Il Consiglio Comunale può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.
4. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale, il Presidente dichiara conclusa la seduta e precisa se la stessa proseguirà nel giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio Comunale verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.
5. Quando all'ora prevista per la chiusura della seduta non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione in altro giorno successivo, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
6. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio Comunale dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.

Capo V - Votazioni

ART. 31 - MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali é effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Si può procedere a votazioni di ballottaggio solo nei casi previsti dalla legge.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri comunali non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.
6. Per i provvedimenti composti di varie parti, quando almeno un terzo dei Consiglieri comunali ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
7. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini del regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio Comunale, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.
8. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

ART. 32 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un particolare "quorum funzionale", ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. I Consiglieri Comunali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non é approvata ed il Presidente può riproporre la ripetizione della votazione per una sola volta nella stessa seduta, altrimenti la proposta può essere inserita all'ordine del giorno di una successiva seduta.

Capo VI - Partecipazione del Segretario Comunale

ART. 33 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA SEDUTA

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni intervenendo sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità qualora il Presidente glielo richiedesse

2. Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e conseguentemente debba allontanarsi dalla sala, assume le funzioni di segretario il Vice Segretario Comunale, se presente, ed in assenza anche di quest'ultimo si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta.

ART. 34 - VERBALE DELLA SEDUTA - REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle sedute é l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, il Vice Segretario o altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione é avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri Comunali nel corso delle discussioni sono riportati, esprimendo con chiarezza e completezza, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario subito dopo la sua lettura al Consiglio Comunale. In caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere Comunale che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso della seduta, le stesse sono, in modo conciso, inserite a verbale, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
6. Il verbale della seduta segreta é redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale dev'essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
8. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti che non siano di carattere sostanziale.
9. Il verbale della sedute é firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
10. Qualora il Consiglio sia dotato della necessaria attrezzatura, essi sono integralmente registrati su supporto magnetico o informatico che viene conservato presso la segreteria generale nonché messo a disposizione del pubblico tramite sistemi di riproduzione sul sito web del Comune. Detta riproduzione tiene luogo dalla trascrizione della discussione e di ciò ne deve essere dato conto nel verbale di ogni singola delibera. La loro trascrizione integrale su supporto cartaceo avviene a cura e spese del richiedente con le modalità stabilite dal Presidente.

ART. 35 - VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri Comunali, cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della seduta il Presidente chiede al Consiglio Comunale se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale s'intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende proporre modifiche od integrazioni, che devono essere presentate per iscritto.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non é ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio Comunale, per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s'intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà' possono parlare un Consigliere Comunale a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce della deliberazione cui la rettifica si riferisce. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Responsabile Servizio Segreteria.
8. Nel caso di cui al precedente art. 34 comma 10 viene messo a disposizione di ogni singolo consigliere che ne faccia richiesta, a cura del Segretario, il supporto informatico ove la discussione è stata riportata e la rettifica è consentita solo qualora si sia verificato un malfunzionamento dell'impianto di registrazione che abbia determinato l'interruzione o l'alterazione della riproduzione dell'intervento.

TITOLO IV - COMMISSIONI

Capo I - Commissioni consiliari

ART. 36 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio comunale, può costituire al suo interno con apposita deliberazione, adottata con maggioranza dei suoi componenti, Commissioni consiliari permanenti e temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica e, per quelle temporanee, il tempo per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio comunale con votazione palese su designazione dei rispettivi Capigruppo.
3. Qualora risulti di difficile applicazione il criterio della proporzionalità numerica oppure per esigenze di mantenimento della composizione funzionale delle Commissioni, il Consiglio comunale può stabilire che i

rappresentanti di ciascun Gruppo consiliare, sia agli effetti della validità delle sedute che per le votazioni, dispongano complessivamente in Commissione di tanti voti quanti sono i componenti del Gruppo all'interno del Consiglio comunale.

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere comunale, il gruppo consiliare di appartenenza, designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere comunale del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

ART. 37 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE

1. Il Presidente di ciascuna Commissione é eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, deve avvenire entro venti giorni da quello in cui é divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente, se soggetto diverso, comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere comunale vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta.
6. La convocazione é effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione é tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene la seduta. La convocazione, su richiesta dei componenti, può essere inviata anche attraverso posta elettronica alla casella di posta elettronica, anche certificata, indicata per iscritto dal consigliere (o altro mezzo informatico o telematico che consenta tracciatura di inoltro e ricezione).
Della convocazione é data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco.
8. Il Sindaco comunica al Presidente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto per la cura di tutti gli adempimenti inerenti la convocazione ed il funzionamento della Commissione.

ART. 38 - FUNZIONAMENTO

1. La riunione della Commissione é valida quando è presente la maggioranza dei suoi membri da computarsi anche con riferimento alla composizione della Commissione come disciplinata all'art. 36 comma 3.
2. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organismi d'informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
3. In relazione alla materia da trattare la Commissione, su richiesta di uno o più commissari, può deliberare di ascoltare funzionari del Comune, esperti e tecnici estranei alla Amministrazione Comunale o rappresentanti di interessi diffusi.
4. Il Sindaco ed i membri della Giunta comunale, se non figurano già fra i membri della Commissione, possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione, del Sindaco e della Giunta comunale.

ART. 39 - FUNZIONI

1. Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio comunale con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Sindaco può riferire al Consiglio dell'attività svolta.
3. Il Consiglio comunale può fissare un termine per l'espletamento dell'incarico.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta comunale per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio comunale. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e/o i pareri sono - anche in parte - contrari - la proposta é restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata, in ogni caso, la copertura finanziaria.

ART. 40 - SEGRETERIA - VERBALI DELLE SEDUTE - PUBBLICITÀ DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Sindaco, in sua assenza o impedimento, da uno dei membri della Commissione individuato dal Presidente.
2. Spetta al Segretario della Commissione redigere il verbale sommario delle sedute che viene dallo stesso sottoscritto con il Presidente. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta comunale dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati gli indirizzi, le osservazioni ed i rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione e gli investimenti sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II - Commissioni comunali

ART. 41 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Oltre alle Commissioni comunali previste dalla legge, il Consiglio comunale può costituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Commissioni comunali stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni Comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta nelle materie individuate per ciascuna nella deliberazione di costituzione.
3. Le Commissioni comunali sono costituite da cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali e sono nominate con deliberazione della Giunta comunale.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente esso viene sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 2.

ART. 42 - PRESIDENZA - CONVOCAZIONE - FUNZIONAMENTO

1. La presidenza di dette Commissioni spetta al Sindaco o all'Assessore da egli individuato competente per materia o da un Consigliere dagli stessi delegato.
2. Si applicano per quanto compatibili le stesse norme previste per le Commissioni Consiliari.

Capo III - Commissioni speciali

ART. 43 - COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La Presidenza di tali Commissioni è affidata a un Consigliere appartenente ad un gruppo di opposizione, eletto con le modalità di cui all'art. 37 del presente Regolamento.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, del Collegio dei Revisori dei conti, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio anche per quanto in essa non contenuto.
5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata dal Segretario Comunale o da un funzionario comunale da lui incaricato, su proposta del coordinatore della Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio Comunale la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 4.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta Comunale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.